



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari"

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1. Gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, già obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 19 gennaio 2007, effettuano all'Anagrafe Tributaria la comunicazione dei dati di cui al punto 2, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Dati oggetto della comunicazione

2.1 Sono comunicate le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell'allegato 1, attivi nel corso dell'anno di riferimento:

- a) i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;

- b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;
- c) per i rapporti accessi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
- d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua.

3. Termine per la comunicazione

3.1 La comunicazione di cui al presente provvedimento viene effettuata annualmente ed è trasmessa entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.

3.2 Le informazioni di cui al presente provvedimento relative all'anno 2011 vengono trasmesse entro il 31 ottobre 2013.

3.3 Le informazioni di cui al presente provvedimento relative all'anno 2012 vengono trasmesse entro il 31 marzo 2014.

4. Sistema di Interscambio flussi dati SID

4.1 Per l'interscambio di flussi di dati l'Agenzia delle Entrate ha realizzato una nuova infrastruttura informatica denominata SID, Sistema di Interscambio Dati (allegato 3). La nuova infrastruttura, in linea con quanto indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con i pareri indicati al punto 9 del presente provvedimento, prevede il colloquio *application-to-application* tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata.

5. Modalità di comunicazione

5.1 Gli operatori finanziari indicati nel punto 1.1 comunicano i dati di cui al punto 2.1, utilizzando in modalità informatizzata la nuova infrastruttura SID, attraverso una piattaforma di *file transfer protocol* (FTP) opportunamente configurata. Nel solo caso

di trasmissione di *file* inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l'utilizzo, sempre in modalità automatizzata, del servizio di Posta Elettronica Certificata.

5.2 Per quanto riguarda l'interscambio dei dati attraverso la piattaforma FTP della nuova infrastruttura SID, gli operatori finanziari possono, se dotati di un profilo di adeguata capacità tecnologica, utilizzare nodi autonomi, anche in forma consorziata, oppure possono avvalersi di nodi di colloquio con l'Agenzia delle Entrate già certificati. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è reso disponibile l'elenco dei nodi già attivi.

5.3 Ogni singolo operatore finanziario, per utilizzare il sistema SID, deve necessariamente avviare la procedura di registrazione secondo le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per richiedere la registrazione al SID è necessario che i singoli operatori finanziari siano preventivamente registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

5.4 In caso di nodi FTP utilizzati per lo scambio dati per conto terzi, questi potranno operare esclusivamente da canale trasmissivo e non potranno avere alcun ruolo attivo nella predisposizione dei file da inviare.

5.5 Il servizio di Posta Elettronica Certificata è previsto, in alternativa all'utilizzo della piattaforma FTP, per la sola trasmissione dei file inferiori a 20 MB in formato compresso, e risponde ai requisiti fissati dalla normativa di settore ed indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso la casella di Posta Elettronica Certificata deve rimanere attiva per 60 giorni anche dopo la richiesta di chiusura della stessa.

5.6 L'alimentazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata deve avvenire in modalità completamente automatica, senza intervento di operatori.

6. Predisposizione del file da trasmettere

6.1 La predisposizione del file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate è a carico esclusivo del soggetto obbligato titolare dei dati da comunicare, senza la

possibilità di avvalersi di intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni.

6.2 Gli operatori finanziari, sin dalla prima fase di raccolta dei dati dai propri sistemi informatici, e per ambedue le modalità trasmissive di cui al paragrafo precedente, devono utilizzare meccanismi automatizzati di estrazione, di composizione in appositi formati record, di compressione e di immediata crittografia, finalizzati a formare e proteggere le informazioni.

6.3 Per la composizione del file da trasmettere gli operatori finanziari utilizzano le specifiche tecniche ed il tracciato record di cui all'allegato 2 del presente provvedimento.

6.4 Il file una volta ben composto, compresso, crittografato e firmato elettronicamente, viene da ultimo automaticamente inviato attraverso una delle due modalità indicate al punto 5. La firma elettronica del file è utilizzata per assicurarne l'integrità del contenuto e viene applicata una volta terminata la sua predisposizione.

7. Ricevute ed esiti

7.1 L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo dell'elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

- a) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- b) il protocollo attribuito al file.

7.2 L'Agenzia delle Entrate, mediante una ricevuta di scarto, comunica la mancata accettazione della comunicazione dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati. In tal caso le comunicazioni si considerano non presentate e nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

- a) l'identificativo del *file*;
- b) il protocollo attribuito al *file*;
- c) il motivo dello scarto della comunicazione.

7.3 Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 7.1 è resa disponibile, tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.

7.4 L'Agenzia delle Entrate comunica l'eventuale incongruenza dei dati contenuti nella comunicazione con quanto risultante nella banca dati dell'Archivio dei rapporti mediante un esito che riporta tutte le incongruenze riscontrate. A seguito della ricezione di un esito negativo, l'utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l'azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file, l'invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell'esito negativo della comunicazione.

7.5 Le ricevute e gli esiti sono predisposti secondo le modalità previste nell'allegato 2.

8. *Trattamento dei dati*

8.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

8.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono archiviati in apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria già denominata "Archivio dei rapporti finanziari" prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

8.3 L'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, elabora i dati di cui al punto 2.1 con procedure centralizzate, secondo i criteri che verranno individuati con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

8.4 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le informazioni comunicate sono altresì

utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

8.5 I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato sentito all'atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dal articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Il Garante si è espresso con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, formulando per gli operatori finanziari le specifiche raccomandazioni contenute nell'allegato 4 al presente provvedimento.

10. Allegati

10.1 Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento.

Motivazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, con il presente provvedimento vengono stabilite le modalità per la comunicazione integrativa dei dati all'archivio dei rapporti finanziari da parte degli operatori finanziari. Le informazioni contenute nella comunicazione integrativa sono quelle relative ai saldi del rapporto finanziario ed ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del totale del dare e avere. Le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario invece continueranno ad essere acquisite e trattate secondo le attuali procedure.

La comunicazione integrativa è prevista con cadenza annuale e non sostituisce la comunicazione di cui ai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008.

In considerazione della qualità e quantità dei dati da comunicare da parte degli operatori finanziari l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto indicato dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto l'uso di un nuovo canale di trasmissione che prevede l'interconnessione *application-to-application* tra sistemi informativi ed adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la raccolta, trasmissione e conservazione dei dati.

In attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, le informazioni relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria consentono all'Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli fiscali, di svolgere con maggiore proficuità e celerità le attività istruttorie connesse all'esecuzione delle indagini finanziarie.

Con successivo provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, verranno definiti i criteri con cui l'Agenzia delle Entrate in via esclusiva provvederà all'elaborazione con procedure centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

La base informativa costituita con la nuova comunicazione confluisce nell'Archivio già definito ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ed attuato con il provvedimento

del 19 gennaio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, costituito sulla base delle misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, già adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);

Decreto interministeriale 27 giugno 2000;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma).

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 21 dicembre 2005.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'11 gennaio 2007.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 25 marzo 2013

Attilio Befera



Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni

Allegato 1

Tipo rapporto	Descrizione	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni
1	Conto corrente	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto) (*)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto) (**)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc. effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi.	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Vale zero
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente (*)	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno (**)	Importo totale distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Importo totale distintamente individuato dei prelievi (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Vale zero
5	Gestione collettiva del risparmio	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente (*)	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno (**)	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei rimborsi di quote nell'anno	Vale zero
6	Gestione patrimoniale	Valore globale del patrimonio a data di fine anno precedente (*)	Valore globale del patrimonio a data fine anno (**)	Importo totale degli apporti effettuati nell'anno	Importo totale dei prelievi effettuati nell'anno	Vale zero
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno precedente (*)	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno (**)	Importo totale delle accensioni effettuate nell'anno,	Importo totale delle estinzioni effettuate nell'anno	Numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi
8	Portafoglio	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
9	Conto terzi individuale / globale	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero

Allegato 1

10	Dopo incasso	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli incassi effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero
11	Cessione indisponibile	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
12	Cassette di sicurezza	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Numero totale degli accessi effettuati nell'anno
13	Depositi chiusi	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
14	Contratti derivati	Vale zero	Vale zero	Importo totale nozionale dei contratti accesi nell'anno.	Importo totale nozionale dei contratti chiusi nell'anno.	Numero totale dei contratti stipulati
15	Carte di credito / debito	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno precedente (*)	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno (**)	Per le carte prepagate Ricaricabili, l'importo totale delle ricariche effettuate nell'anno. Per le prepagate non ricaricabili l'importo totale del valore delle carte acquistate nell'anno.	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno	Vale zero
16	Garanzie	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
17	Crediti	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
18	Finanziamenti	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
19	Fondi pensione	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
20	Patto compensativo	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
21	Finanziamento in pool	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
22	Partecipazione	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
23	Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	Vale zero	Vale zero	Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell'anno	Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno	Vale zero

Allegato 1

24	Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi	Vale zero	Vale zero	Importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno.	Importo totale del valore delle vendite effettuate nell'anno.	Numero totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno.
98	Operazione Extra-conto	Vale zero	Vale zero	Ammontare delle operazioni nell'anno	Vale zero	Numero delle operazioni effettuate
99	Altro rapporto	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

Per ogni rapporto deve essere indicato in ogni caso il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario (vedi allegato 2 parte A)

Allegato 2 – Parte A



Parte A

**Specifiche tecniche per la trasmissione
delle Comunicazioni previste dall'art. 11 comma 2 del decreto legge 6
dicembre 2011 n.201**

Allegato 2 – Parte A

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	AVVERTENZE GENERALI	3
3.	CONTENUTO DELLA FORNITURA.....	4
3.1.	Struttura del file	4
3.2.	Formato dei dati	8
4.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.....	9
4.1.	Compilazione.....	9
4.2.	Modalità di predisposizione del file	11
4.3.	La sequenza dei record	12
4.4.	La struttura dei record	12
4.5.	Invio ordinario	15
4.6.	Annullamento	16
5.	CONTROLLO DELLA FORNITURA.....	17

Allegato 2 – Parte A

1.

1. INTRODUZIONE

La comunicazione dei Saldi è una fornitura annuale di dati contabili che integra le informazioni già residenti nell'Anagrafe dei rapporti. Oltre ai dati contabili, gli operatori finanziari comunicano l'identificativo di ciascun rapporto finanziario e tutte le intestazioni del rapporto stesso già comunicate all'Anagrafe dei rapporti.

2. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione verrà **scartata** qualora i dati in essa presenti non rispettino le regole contenute nel tracciato.

Per l'invio della fornitura contenente la comunicazione all'Anagrafe tributaria è obbligatoria l'esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati.

Allegato 2 – Parte A

3. CONTENUTO DELLA FORNITURA

3.1. Struttura del file

Ciascun file si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

I record presenti nella fornitura sono contraddistinti da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa. Ogni record termina con una serie di caratteri di controllo e di fine riga.

Ciascun file potrà contenere solo informazioni omogenee coerenti con la tipologia indicata nel “record B” del file (Nuove comunicazioni, Comunicazioni sostitutive, Comunicazioni risposta esito).

I record previsti sono:

Record “A”

è il primo record del file e contiene le seguenti informazioni:

- Dati relativi alla individuazione del soggetto obbligato (Codice Fiscale);
- Dati relativi alla individuazione della fornitura;

Record “B”

è il secondo record del file e contiene le seguenti informazioni:

- Dati relativi alla individuazione della fornitura;
- Tipologia invio: ordinario, annullamento;
- Dati relativi alla individuazione del soggetto obbligato (Codice Fiscale e dati anagrafici completi);
- Tipologia della comunicazione: Nuove comunicazioni, comunicazioni sostitutive, comunicazioni risposta esito;

Allegato 2 – Parte A

- Periodo di riferimento delle informazioni trasmesse;

Record “C”

è il record riservato alla comunicazione dei dati di identificazione del Rapporto finanziario (di seguito denominato “Rapporto”), dei dati contabili e dei dati relativi alle intestazioni comunicate all’Archivio dei rapporti.

Ciascun record è composto da un’area fissa, contenente le seguenti informazioni:

- Tipo record;
- Progressivo del record, utilizzato per le segnalazioni in fase di controllo;
- Area dati, riservata alla registrazione dei dati così come di seguito dettagliato;

L’**Area dati** include 10 elementi di strutture variabili definite “**Area 1**” e “**Area 2**”.

“Area 1”: è riservata all’identificazione del **Rapporto finanziario** e all’indicazione dei dati contabili. I dati presenti nell’**Area “1”** sono:

1. **Progressivo Area 1**: progressivo assegnato ad ogni Area 1.
2. **Tipo rapporto**: Tipologia del rapporto finanziario.
3. **Descrizione del rapporto**: da utilizzarsi in caso di indicazione di “99 = Altro rapporto”. Deve contenere un testo esplicativo della natura del rapporto. E’ obbligatorio per i tipi rapporto “99” mentre deve essere impostato a spazi per tutti gli altri tipi di rapporto.
4. **Codice univoco di identificazione del Rapporto**: è il codice, definito dall’Operatore Finanziario, che identifica univocamente il rapporto finanziario. Non è modificabile nel tempo.
5. **C.A.B.**: Codice di Avviamento Bancario previsto per alcune tipologie di rapporto finanziario indicate nel tracciato.

Allegato 2 – Parte A

6. **Importo 1:** da valorizzare secondo le regole definite nella “Tabella Saldi iniziali e finali e movimentazioni” allegata al presente provvedimento.
7. **Importo 2:** da valorizzare secondo le regole definite nella “Tabella Saldi iniziali e finali e movimentazioni” allegata al presente provvedimento.
8. **Importo 3:** da valorizzare secondo le regole definite nella “Tabella Saldi iniziali e finali e movimentazioni” allegata al presente provvedimento.
9. **Importo 4:** da valorizzare secondo le regole definite nella “Tabella Saldi iniziali e finali e movimentazioni” allegata al presente provvedimento.
10. **Altre informazioni:** da valorizzare secondo le regole definite nella “Tabella Saldi iniziali e finali e movimentazioni” allegata al presente provvedimento.
11. **Valuta:** codifica UIF.
12. **Identificativo esito:** da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni in risposta ad eventuale esito. In tutti gli altri casi deve essere impostato a spazi.
13. **Carattere di terminazione dell'elemento:** vale “*” e individua la terminazione dell'elemento.

Attenzione: Ogni “Area 1” deve essere obbligatoriamente seguita da una o più “Aree 2” contenenti le chiavi delle intestazioni dei rapporti finanziari già comunicati all’Anagrafe dei Rapporti (terne) ad essa collegate. La sequenza “Area 1” e “Aree 2” sarà di seguito denominata “famiglia”.

Allegato 2 – Parte A

“Area 2”: è riservata all’indicazione **delle posizioni precedentemente comunicate per la costituzione dell’Anagrafe dei rapporti**:

- 1. Progressivo Area 2**: progressivo assegnato ad ogni Area 2 per ciascuna famiglia;
- 2. Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l'invio ordinario**: prima parte della chiave che identifica univocamente il rapporto finanziario comunicato all’Anagrafe dei Rapporti;
- 3. Identificativo file dell'invio ordinario**: seconda parte della chiave che identifica univocamente il rapporto finanziario comunicato all’Anagrafe dei Rapporti;
- 4. Progressivo record del rapporto da movimentare**: terza parte della chiave che identifica univocamente il rapporto finanziario comunicato all’Anagrafe dei Rapporti;

La stringa composta dalla concatenazione dei dati riportati nei punti 2. 3. e 4. sarà di seguito denominata “terna”.

- 5. Identificativo esito**: dato da utilizzare per le comunicazioni in risposta ad eventuale esito;
- 6. Carattere di terminazione dell'elemento**: vale “*” e individua la terminazione dell’elemento.

Record “Z”

è l’ultimo record del file e contiene i contatori di record, di aree 1 e aree 2 presenti nel file.

Allegato 2 – Parte A

3.2. Formato dei dati

I campi devono assumere i formati indicati nelle specifiche che seguono. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date ovvero valori predefiniti), nella colonna “Note” è indicato il particolare formato/valore da utilizzare.

La colonna “**Istruzioni per la compilazione**” specifica alcune regole proprie del campo.

L’inizializzazione e le modalità di valorizzazione dei campi sono descritti nella tabella che segue.

Tipo dato	Descrizione	Inizializzazione	Esempio di valorizzazione
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri allineati a sinistra)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U` `12312312312`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`00000000` `05051998`
NP	Campo numerico positivo	Zero	`000000000000000000` `000000000000001234`
NU	Campo numerico negativo	Zero	`000000000000000000` `-12345`
PR	Sigla automobilistica delle province (nascita e sede legale) italiane, i valori “spazio” ed “EE” per gli esteri.	Spazio	`BO` ` `

Allegato 2 – Parte A

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

4.1. Compilazione

Di seguito si riportano alcuni elementi utili alla corretta compilazione della fornitura:

- **Progressivo area 1:** Individua il progressivo univoco nel file assegnato all'Area 1. Parte da 1 e deve essere incrementato di una unità nelle successive Aree 1.
- **Progressivo area 2:** Individua il progressivo univoco all'interno dell'Area 1 assegnato a ciascuna Area 2. Parte da 1 e deve essere incrementato di una unità nelle successive Aree 2 riferite alla stessa Area 1.
- **Codice univoco di identificazione del Rapporto finanziario:** Il codice che identifica il rapporto va attribuito obbligatoriamente dall'operatore finanziario in maniera univoca per ciascuno dei rapporti da comunicare. Il campo è costituito da una stringa di massimo 50 caratteri, allineata a sinistra, contenente esclusivamente caratteri alfabetici maiuscoli e numeri. Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.

L'operatore finanziario è tenuto ad assegnare il codice di identificazione del rapporto finanziario con caratteristiche che lo rendano stabile nel corso del tempo, utilizzando criteri che ne assicurino l'univocità, anche tenendo conto di eventuali processi di integrazione di basi informative dovute a fusioni, incorporazioni o modifiche degli assetti societari. Il codice, inoltre deve essere utilizzato per tutte le comunicazioni relative al rapporto e non può in nessun caso essere riutilizzato, anche dopo l'estinzione del rapporto.

- **Anno di riferimento:** è il periodo di riferimento della comunicazione. Non può essere indicato un anno inferiore al 2011.
- **Importi dei saldi:** Per la valorizzazione del campo "importo 1", va considerata la disponibilità contabilizzata al 1° gennaio dell'anno di riferimento e per la valorizzazione del campo "importo 2" va considerata la disponibilità contabilizzata al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso di rapporti accesi e/o chiusi nel

Allegato 2 – Parte A

corso dell'anno valgono le stesse regole sopra indicate e, in ogni caso, quanto previsto dal punto 2.1 del provvedimento. I campi “importo 1” e “importo 2” possono assumere valori positivi o negativi.

- **Importi delle movimentazioni:** Il campo “importo 3”, sarà valorizzato con la somma delle operazioni registrate in accredito per il cliente e il campo “importo 4” del tracciato conterrà di converso gli importi relativi alle operazioni registrate in addebito per il cliente. I campi “importo 3” e “importo 4” possono assumere esclusivamente valori positivi.
- **Particolari valorizzazioni degli importi:** Per alcune tipologie di rapporto finanziario, non è significativa la valorizzazione dei dati contabili (cfr allegato 1). In tali casi sussiste comunque l'obbligo di comunicazione per la notifica dell'identificativo univoco del rapporto attribuito dall'operatore finanziario e delle relative intestazioni ad esso collegate. In questi casi gli importi dovranno essere valorizzati a zero (a titolo di esempio il rapporto di garanzia)
- **Campo “CAB”:** Tale campo va indicato obbligatoriamente in presenza di comunicazione delle informazioni relative ai rapporti con codice 01 - Conto corrente, 02 - Conto deposito titoli e/o obbligazioni, 03 - Conto deposito a risparmio libero/vincolato, 12 - Cassette di sicurezza, 13 - Depositi Chiusi.
- **Conto deposito a risparmio libero/vincolato:** Per i libretti e i depositi al portatore, il codice che identifica questa tipologia di rapporto va attribuito dall'operatore finanziario tenendo presente quanto già detto in proposito per la trasmissione dei dati all'Archivio dei rapporti (Provvedimento del 19/01/2007): ogni qualvolta venga appurato che il portatore del libretto/deposito è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo. Tale procedura è stata d'altronde resa obbligatoria dalla normativa antiriciclaggio – vedi il comma 14, art. 49 del Decreto legislativo 231/2007.
- **Contratti derivati:** In questo caso gli importi da comunicare sono quelli dei contratti accesi durante l'anno (totale) e di quelli chiusi. Come per gli extra-conto sarà comunicato anche il numero totale dei contratti stipulati.

Allegato 2 – Parte A

- **Operazione Extra-conto:** Nel caso di operazioni extra-conto l'importo totale delle operazioni effettuate nell'anno è costituito dalle operazioni attive e passive in valore assoluto.
- **Codice rapporto “99 - Altro Rapporto”:** Per la comunicazione di rapporti con codice residuale “99” è obbligatorio inserire la descrizione sintetica della natura dello stesso, pena lo scarto del flusso di trasmissione. Per le altre tipologie di rapporti il campo non è obbligatorio.
- **Il trattamento del Codice Fiscale:** Il codice fiscale del Soggetto Obbligato deve essere formalmente corretto. L'eventuale presenza dell'errore formale sarà segnalata nel file di diagnostico prodotto nella fase di controllo. In fase di registrazione sui sistemi di accoglienza, ne è verificata la presenza in Anagrafe tributaria.
- **Famiglia (di dati):** l'insieme dei dati da comunicare relativi ad un Rapporto finanziario, comprese le intestazioni (terne) ad esso associate.
- **Terna:** insieme dei tre dati che identificano univocamente l'intestazione del Rapporto: Codice Fiscale del Soggetto Obbligato, Identificativo File e Progressivo Record con cui il rapporto è stato comunicato per la prima volta all'Anagrafe dei Rapporti. Identificano univocamente le intestazioni dei rapporti finanziari già comunicati all'Anagrafe dei rapporti. Tale chiave, univoca e immodificabile (terna), dovrà essere identica nel formato a quella valorizzata nella comunicazione di apertura dei rapporti finanziari (Tipi record "1" e "4" della Comunicazione "Anagrafe dei rapporti").

4.2. Modalità di predisposizione del file

Il file deve essere compilato con caratteri maiuscoli. Nei campi alfanumerici sono ammessi generalmente solo numeri, caratteri alfabetici maiuscoli e spazi. Solo per i campi Nome, Cognome, Denominazione, Comune o Stato estero di nascita e Comune della Sede legale sono ammessi anche alcuni caratteri speciali, in maniera differenziata. In particolare:

per i campi Nome e Cognome: ‘ (apostrofo);

Allegato 2 – Parte A

per il campo Denominazione: ‘ (apostrofo), & (ampersand), . (punto), , (virgola), - (trattino), @ (chiocciola);

per i campi Comune o Stato estero di nascita e Comune della Sede legale: ‘(apostrofo), . (punto)

In ogni comunicazione è necessario specificare la “Tipologia di invio”. Di seguito si dettagliano le tipologie previste:

Invio ordinario: È l’invio delle comunicazioni relative al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento.

Annullamento: È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di comunicazioni contenute in un file ordinario precedentemente trasmesso e correttamente acquisito. Non deve contenere record di dettaglio.

Le tipologie di invio saranno dettagliate nel seguito del presente documento.

4.3. La sequenza dei record

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “B”, posizionato come secondo record della fornitura;
- presenza dei record di dettaglio “C”, ad esclusione delle trasmissioni di “annullamento” per le quali non è ammessa la presenza dei record di dettaglio.
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

4.4. La struttura dei record

I record di testa e coda (“A”, “B” e “Z”) contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali, la cui collocazione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nel tracciato.

Allegato 2 – Parte A

Il record di dettaglio (“C”) è composto da una parte fissa e da un’area contenente 10 elementi ciascuna di 180 caratteri, la cui struttura dipende dalla tipologia di area utilizzata.

La singola “Area 1” individua il Rapporto finanziario cui è associato un codice univoco di identificazione del rapporto (definito dall’operatore finanziario) e da dati contabili.

I successivi elementi devono essere utilizzati per comunicare le terne da associare al rapporto finanziario (“Area 2”).

Ogni “Area 1” deve essere seguita da almeno un elemento di “Area 2”. Le informazioni riferite ad uno stesso rapporto finanziario **devono essere contigue, proseguendo eventualmente, al raggiungimento del 10 elemento, nel record successivo.**

Non è ammessa la presenza di due o più “Aree 1” contigue.

In ogni record di tipo “C” dovranno essere utilizzati tutti i 10 elementi disponibili. Soltanto l’ultimo record di dettaglio potrà contenere un numero di elementi inferiore a 10. In caso di riscontro di situazioni anomale, saranno date segnalazioni di errore dal software di controllo.

A titolo di esempio, si riportano le modalità di compilazione del file in presenza di cinque Rapporti finanziari così dettagliati:

1. Conto corrente con due intestatari e un delegato (id: “AAAA”);
2. Carta di credito con un intestatario (id: “BBBB”);
3. Conto deposito titoli con due intestatari (id: “CCCC”);
4. Conto deposito titoli con tre intestatari (id: “DDDD”);
5. Conto corrente con quattro intestatari (id: “EEEE”).

Il file, oltre alla presenza del record di tipo “A”, “B” e “Z”, dovrà essere strutturato nei seguenti record di dettaglio (tipo “C”):

- Primo elemento: “Area 1” contenente l’intestazione e i dati contabili del conto corrente “AAAA”;

Allegato 2 – Parte A

- Secondo elemento: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per il primo intestatario del Conto corrente “AAAA”;
- Terzo elemento: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per il secondo intestatario del Conto corrente “AAAA”;
- Quarto elemento: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per il soggetto delegato del Conto corrente “AAAA”;
- Quinto elemento: “Area 1” contenente l’intestazione e i dati contabili della Carta di credito “BBBB”;
- Sesto elemento: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per l’intestatario della Carta di credito “BBBB”;
- Settimo elemento fino al decimo: si prosegue con le stesse modalità;
- Primo elemento: “Area 1” contenente l’intestazione e i dati contabili del deposito titoli “DDDD”;
- Secondo elemento del record successivo: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per il primo intestatario del Conto deposito titoli “DDDD”;
- Terzo elemento del record successivo: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per il secondo intestatario del Conto deposito titoli “DDDD”;
- Quarto elemento del record successivo: “Area 2” contenente la chiave di identificazione (terna) comunicata all’Anagrafe dei rapporti per il terzo intestatario del Conto deposito titoli “DDDD”;
- I successivi elementi dovranno essere compilati con le medesime modalità

Allegato 2 – Parte A

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati dei caratteri di controllo, per la verifica dell'integrità della struttura del file (Caratteri ASCII "CR" e "LF" - valori esadecimali "0D" "0A").

4.5. Invio ordinario

Per effettuare un invio ordinario, è necessario specificare la tipologia di dati contenuti nel file. Tale informazione deve essere inserita nello specifico campo "Tipologia di invio", presente nel record "B".

L'opzione "Nuove comunicazioni" è utilizzata per comunicare dati non ancora trasmessi. All'atto della registrazione in banca dati sono operati controlli di congruenza ed integrità.

Ogni soggetto obbligato all'invio deve comunicare tutti i rapporti riferiti all'anno oggetto della comunicazione in un'unica soluzione. Pertanto successivi invii ordinari di "nuove comunicazioni" saranno oggetto di scarto.

Solo l'annullamento di un precedente invio ordinario di tipo "nuova comunicazione" consente l'invio di un nuovo file dello stesso tipo.

L'opzione "Comunicazione sostitutiva" è utilizzata nei casi in cui si intenda sostituire informazioni precedentemente trasmesse. Si precisa che con tale comunicazione si opera la completa sostituzione di una famiglia di dati ("area 1" e "aree 2" ad essa associate) precedentemente trasmessa e correttamente acquisita dal Sistema. La trasmissione sostitutiva opera una sostituzione integrale. L'individuazione della famiglia da sostituire è effettuata sulla base del codice univoco di identificazione del rapporto (campo 5 - Area 1). Nella comunicazione sostitutiva andranno pertanto indicati le informazioni dell'area "1" eventualmente modificate e tutte le terne (area "2"), anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole terne per le quali si voglia operare la cancellazione e includendo eventuali nuove terne. La famiglia di dati che si intende sostituire, in caso di esito positivo dell'operazione, non sarà più disponibile.

La "Comunicazione risposta esito" è la comunicazione con la quale si trasmettono dati per sanare situazioni in riscontro ad un esito precedentemente

Allegato 2 – Parte A

inviato. L'esito può riguardare sia l'area "1" che l'area "2". In ogni caso, la "Comunicazione risposta esito" dovrà contenere le aree "1" con tutte le relative aree "2" associate, indipendentemente dall'area su cui si è riscontrato l'errore.

4.6. Annullamento

L'invio di annullamento deve essere utilizzato per annullare un file precedentemente trasmesso ed acquisito dal sistema.

Per la trasmissione di annullamento è necessario indicare il Protocollo del file che si intende annullare.

Non sarà possibile annullare comunicazioni ordinarie di tipo "Nuova comunicazione" se a quest'ultima sono seguite comunicazioni ordinarie di tipo "sostitutivo", non annullate precedentemente.

Allegato 2 – Parte A

5. CONTROLLO DELLA FORNITURA

Per procedere alla trasmissione del file, è necessario effettuare preventivamente il controllo finalizzato alla verifica della correttezza formale del contenuto della fornitura da trasmettere.

Allegato 2 – Parte B



Parte B

Specifiche tecniche del file contenente i diagnostici, le ricevute ed gli esiti della comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari

(art. 11 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201)

Allegato 2 – Parte B

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.	CONTENUTO DEL FILE.....	3
1.1.	Struttura	3
1.2.	Formato dei dati	4
2.	TIPOLOGIE DI DOCUMENTO.....	4
2.1.	Risultato del controllo formale (diagnostico)	4
2.2.	Ricevuta	5
2.3.	Esiti di elaborazione.....	5

Allegato 2 – Parte B

1. INTRODUZIONE

La presente specifica tecnica descrive la struttura ed il formato del file attraverso cui l’Agenzia delle Entrate comunica il risultato delle elaborazioni effettuate sulle comunicazioni integrative annuali all’archivio dei rapporti finanziari (di seguito denominate comunicazioni), nella fase del controllo formale, nella fase di accettazione e nella fase di verifica di congruenza con i dati già presenti nell’Anagrafe dei rapporti. La specificazione dei codici esito viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

1. CONTENUTO DEL FILE

1.1. Struttura

Ciascun file si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 100 caratteri.

I record presenti nella fornitura sono contraddistinti da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa. Ogni record termina con una serie di caratteri di controllo e di fine riga.

I record previsti sono:

Record “A”

Nel record A sono presenti alcune informazioni generali riguardanti il file.

Record “B”

Nel record B sono riportati i dettagli delle eventuali anomalie presenti nella comunicazione.

Nel file è presente un record B per ogni anomalia riscontrata.

Record “Z”

Nel record Z sono riportati i contatori dei record B inclusi nel file stesso.

Allegato 2 – Parte B

1.2. Formato dei dati

I campi presenti nei record di tipo A, B e Z assumono i formati indicati nelle specifiche che seguono. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date ovvero valori predefiniti), nella colonna “**Valori**” è indicato il particolare formato/valore utilizzato.

La colonna “**Note**” indica alcune specifiche proprie del campo.

L’allineamento e la formattazione dei campi sono descritti nella tabella che segue.

Tipo dato	Descrizione	Inizializzazione	Esempio di valorizzazione
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`00000000` `05051998`
NP	Campo numerico positivo	Zero	`000001234`

2. TIPOLOGIE DI DOCUMENTO

Il file predisposto fa riferimento a tre tipologie di documento in relazione alla fase di elaborazione della comunicazione:

1. Risultato del controllo formale della comunicazione (diagnostico);
2. Ricevuta di accettazione o scarto della comunicazione;
3. Esiti delle verifiche di congruenza della comunicazione rispetto alle informazioni già registrate in anagrafe dei rapporti.

2.1. Risultato del controllo formale (diagnostico)

Il controllo formale può dare luogo ai seguenti risultati:

- Controllo Positivo;
- Presenza di errori che impediscono l’elaborazione del contenuto della comunicazione;

Allegato 2 – Parte B

- Presenza di errori nei dettagli della comunicazione.

2.2. Ricevuta

La fase di trattamento della comunicazione sui sistemi di accoglienza dell'Anagrafe tributaria può dare luogo ai seguenti risultati:

- Ricevuta di accettazione della comunicazione;
- Ricevuta di scarto della comunicazione per file non elaborabile;
- Ricevuta di scarto per presenza di errori nei dettagli della comunicazione.

2.3. Esiti di elaborazione

La fase di verifica di coerenza delle informazioni contenute nella comunicazione con quanto registrato nell'Anagrafe dei rapporti, può dare luogo ai seguenti risultati:

- Presenza di esiti per incoerenze tra la comunicazione e i dati presenti in anagrafe dei rapporti;
- Assenza di esiti nel caso in cui i dati presenti nella comunicazione risultino essere coerenti con quanto registrato in anagrafe dei rapporti.

In questo caso non verrà inviata alcuna comunicazione.



Sistema per l'interscambio dei dati (SID)

**Specifiche dell'infrastruttura per la trasmissione
delle Comunicazioni previste dall'art. 11 comma 2 del decreto
legge 6 dicembre 2011 n.201**

Sommario

Introduzione.....	2
1. Predisposizione dei file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate	3
1.1 Modulo software per la costituzione del file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate	4
2 Modalità di scambio dati.....	4
2.1 Piattaforma FTP	5
2.1.1 Modulo software per la firma del file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate	5
2.1.2 Attivazione dei nodi FTP per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento.....	5
2.1.3 Modalità di utilizzo della piattaforma FTP	6
2.2 Posta Elettronica Certificata	6
2.2.1 Utilizzo di caselle di Posta Elettronica certificata	6
2.2.2 Caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica certificata.....	7

Introduzione

Il Sistema per l’interscambio di flussi dati in modalità interamente informatizzata denominato SID è basato sul colloquio automatico tra sistemi.

Tale sistema si colloca, dal punto di vista della progettazione strutturata di sistemi informativi, nello strato evolutivo delle infrastrutture di trasmissione e ricezione di flussi di dati.

1. Predisposizione dei file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate

Gli operatori finanziari dovranno comporre i dati da comunicare secondo le specifiche tecniche previste nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate deve essere predisposto adottando, in sequenza, i seguenti accorgimenti di sicurezza, finalizzati a garantire che i dati trasmessi siano formalmente ben composti, di dimensioni più facilmente gestibili nella fase di trasmissione e protetti da rischi di accessi non conformi, utilizzi abusivi delle informazioni e alterazione dei dati:

1. verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche;
2. adozione di meccanismi atti a comprimere i file da trasmettere;
3. adozione di meccanismi di crittografia, atti a garantire la riservatezza dei dati trasmessi, utilizzando il certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate agli operatori finanziari e ad essa intestato;
4. Adozione di meccanismi di firma digitale tramite certificati di firma rilasciati dall’Agenzia delle Entrate ed intestati all’ente/società/ditta individuale. A tale scopo sono utilizzati i certificati rilasciati dal servizio Entratel o, per le ditte individuali e le società con meno di 20 dipendenti, che vengono identificate in quanto abilitate al servizio Fisconline, analoghi certificati rilasciati dall’Agenzia con apposita procedura, le cui modalità di utilizzo sono riportate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

1.1 Modulo software per la costituzione del file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

Per l'applicazione degli accorgimenti di sicurezza sopra citati, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un modulo software il cui utilizzo è obbligatorio. Tale modulo software è richiamabile in ambiente open java in modalità completamente automatica, senza necessità dell'intervento di un utente-operatore e deve essere integrato nei processi informatici degli operatori finanziari.

In particolare, per l'adozione dei meccanismi di crittografia, viene utilizzato un certificato di crittografia emesso dall'Agenzia delle Entrate ed ad essa intestato che è contenuto all'interno del modulo software.

Per la firma viene utilizzato il formato PKCS#7 detached; pertanto deve essere messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate una coppia di file: il primo relativo ai dati da comunicare ed il secondo relativo alla busta di autenticazione prodotta. Per la trasmissione tramite PEC secondo le modalità di cui al punto 2.2 del presente allegato, la nomenclatura dei file predisposti dal software non dovrà essere modificata; eventuali modifiche comporteranno lo scarto dei file trasmessi.

2 Modalità di scambio dati

Come riportato al punto 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il SID prevede, in relazione alle dimensioni dei flussi da trasmettere, i due distinti canali di trasmissione descritti ai punti 2.1 e 2.2 del presente allegato.

2.1 Piattaforma FTP

L'interscambio dei dati avviene utilizzando un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo di colloquio "File Transfer Protocol (FTP)" su rete pubblica (Internet), mediante un server FTP (nodo). Allo scopo di proteggere il canale trasmissivo su cui viaggiano i parametri per l'apertura del canale trasmissivo stesso ed i comandi ftp, viene utilizzata la tecnologia VPN in modalità site-to-site.

Le varie VPN site-to-site, ciascuna dedicata ad un singolo operatore o nodo, saranno configurate utilizzando la suite di protocolli IPSec su specifiche tipologie di apparati. La mutua autenticazione dei gateway in fase di negoziazione delle Security Association sarà implementata tramite PSK (pre-shared key, nota ad entrambi i gateway ed implementata in fase di configurazione). Le modalità di colloquio tra i terminali remoti e le verifiche tecnico-funzionali per l'attivazione dei nodi sono rese disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

2.1.2 Attivazione dei nodi FTP per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento

Gli operatori finanziari che intendono utilizzare la piattaforma FTP per la trasmissione delle comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere registrati previa presentazione di apposita domanda, secondo le modalità riportate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In questa procedura ogni operatore finanziario dovrà specificare se interagisce con il SID direttamente con un suo nodo di interscambio o se invece intende utilizzare i servizi di un nodo di colloquio certificato. In caso di accoglimento della richiesta, nel primo caso, verranno definiti anche gli specifici accordi tecnici, che comprendono i dati necessari al colloquio, tra i quali l'indirizzo IP del server FTP esposto dal nodo, le relative credenziali d'accesso da utilizzare e gli standard di nomenclatura dei file da scambiare.

L'attivazione del nodo è subordinata alla verifica tecnico-funzionale ed alla conseguente certificazione rilasciata dal SID relativa al corretto funzionamento del colloquio tra i sistemi.

2.1.3 Modalità di utilizzo della piattaforma FTP

Il colloquio telematico avviene su iniziativa del sistema SID che gestisce i trasferimenti dei flussi dati, accedendo direttamente al server FTP esposto.

Ogni file da trasmettere deve rispettare gli standard di nomenclatura previsti negli accordi tecnici, ivi compresa l'univocità; pertanto sono automaticamente esclusi dai

successivi trasferimenti i file presenti sul server ed aventi nomenclatura non aderente agli standard o duplicata rispetto a quella di file già prelevati dal SID.

Per quanto riguarda la verifica dell'eventuale rispetto della scadenza dei termini di presentazione è preso a riferimento il momento in cui il file viene messo a disposizione sul nodo FTP, secondo gli standard di nomenclatura previsti.

Gli operatori finanziari dovranno garantire che tale nodo resti attivo per il tempo necessario a poter ricevere i relativi file di ricevuta ed esito predisposti dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto ai punti 7.3. e 7.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate.

2.2 Posta Elettronica Certificata

2.2.1 Utilizzo di caselle di Posta Elettronica certificata

Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, ogni operatore finanziario può utilizzare, come proprio nodo di trasmissione, la propria casella di PEC, fermo restando che:

- l'alimentazione di nodo tramite canale PEC deve avvenire in modalità completamente automatica. A tale scopo saranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate indicazioni sugli standard per l'inoltro per via informatica di flussi prodotti dal sistema alle caselle di PEC;
- restino inalterate le caratteristiche dei flussi scambiati ed i livelli di controllo sulla trasmissione riportati al punto 1 del presente allegato.

Sono considerati validi solo i messaggi per i quali sono disponibili tutte e tre le ricevute previste per i sistemi PEC:

- a. di accettazione da parte del server di origine;
- b. di presa in carico da parte del server di destinazione;
- c. di avvenuta consegna nella mailbox dell'utente destinatario.

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui trasmettere le comunicazioni è reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

2.2.2 Caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica certificata

Gli operatori finanziari per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento devono avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC.

Per trasmettere le comunicazioni gli operatori finanziari devono avvalersi del servizio di Posta Elettronica Certificata di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Gli operatori finanziari dovranno garantire che la casella di PEC utilizzata per la trasmissione dei dati resti attiva per il tempo necessario a poter ricevere i relativi file di ricevuta ed esito predisposti dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto ai punti 7.3. e 7.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate.

Raccomandazioni agli operatori finanziari formulate dal

Garante per la protezione dei dati personali

Gli operatori finanziari devono assicurare che:

- a) i soggetti che intervengono nelle procedure di estrazione e invio siano scelti dagli operatori finanziari sulla base di elevati requisiti di idoneità soggettiva in termini di affidabilità e competenze, preferibilmente tra coloro che abbiano un rapporto stabile con essi;
- b) anche in considerazione delle dimensioni dell'operatore finanziario, siano adottati meccanismi di cifratura e di sicurezza, rispettivamente finalizzati a proteggere le informazioni contenute nel *file* durante i successivi passaggi all'interno dell'operatore stesso e ad assicurare l'integrità del contenuto e a prevenirne alterazioni;
- c) l'accesso al *file*, nelle successive fasi del trattamento, anche dopo la cifratura, sia circoscritto ad un numero il più possibile limitato di incaricati;
- d) qualora la comunicazione all'Agenzia delle Entrate avvenga mediante l'utilizzo di caselle di PEC alimentate in modo non completamente automatico, e quindi attraverso postazioni client, tali postazioni devono disporre, come da ordinarie prassi di sicurezza informatica, di versioni costantemente aggiornate del sistema operativo, del browser, dei programmi antivirus e degli altri software applicativi utilizzati sulla postazione medesima, al fine di ridurre i rischi connessi ad accessi non consentiti o all'azione di virus o altri *malware*;
- e) qualora gli operatori finanziari decidano di affidare la comunicazione a soggetti esterni, designati responsabili o incaricati del trattamento, il *file* sia loro fornito già cifrato;
- f) il *file* cifrato che viene trasmesso ai predetti soggetti esterni per la successiva trasmissione all'anagrafe tributaria sia conservato sui nodi di interscambio per il tempo strettamente necessario allo scambio dei dati. L'operatore finanziario deve verificare l'avvenuta cancellazione dai nodi di interscambio subito dopo la ricezione delle relative ricevute;

Allegato 4

g) anche le comunicazioni a mezzo PEC contenenti dati personali, ancorché cifrati, siano cancellate da parte dell'operatore dai server di posta utilizzati per la comunicazione, una volta completata la procedura di invio o ricezione;

h) gli operatori finanziari, soggetti in capo ai quali sono demandate la gestione delle utenze e delle credenziali di autenticazione FTP, rispettino le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice, comunicando all'Agenzia periodicamente con scadenza prefissata su canali sicuri la nuove credenziali di autenticazione per l'accesso ai propri server FTP;

i) i nodi di interscambio devono disporre di uno spazio FTP dedicato alla comunicazione integrativa annuale; in caso di nodi che servono più operatori finanziari, tale spazio deve essere distinto per ciascuno di essi; anche le credenziali di accesso al server FTP devono essere riferite unicamente alla comunicazione integrativa annuale di ogni singolo operatore;

l) con riferimento al ruolo assunto dai nodi di interscambio rispetto al trattamento dei dati personali, ancorché cifrati, qualora l'invio avvenga per conto terzi:

- tale soggetto sia preventivamente designato quale responsabile del trattamento il gestore del nodo, che deve offrire idonee garanzie in relazione a quanto previsto dall'art. 29 del Codice;
- siano fornite a tale soggetto adeguate istruzioni e vigili sul trattamento da effettuare, con particolare riguardo alle ipotesi in cui tale soggetto sia designato responsabile da più operatori, al fine di garantire misure di carattere tecnico organizzativo volte ad assicurare la segregazione dei flussi tra l'Agenzia e ciascun operatore;

m) riguardo alla possibilità di avvalersi di nodi di interscambio già certificati o consorziati, e quindi esterni, sia garantito che la trasmissione al nodo del *file* da comunicare all'anagrafe tributaria avvenga con misure di sicurezza analoghe a quelle assicurate nell'interscambio tra il nodo medesimo a l'Agenzia delle Entrate.